

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 205 del 24 febbraio 2021

Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9. "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva "Prendiamoci cura 2.0 - contributi ai servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti" per la presentazione delle relative domande di contributo

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva l'Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo da parte dei soggetti che erogano servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, al fine di sostenere l'accesso e la fruizione di servizi di assistenza alla non autosufficienza che siano sicuri e di qualità, così da assicurare elevati livelli di prestazione nei confronti di soggetti particolarmente fragili anche a fronte dell'incremento di costi necessari a garantire il rispetto della normativa per il contenimento del contagio da COVID-19. Si approva inoltre la Direttiva che regola i requisiti di ammissibilità, modalità e termini di presentazione delle domande di contributo.

L'Assessore Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.

L'epidemia da Covid-19 ha avuto un notevole impatto sull'intero contesto socio-economico regionale, determinando la necessità di mettere in atto tutte le strategie possibili per far fronte allo stato di crisi che si è generato nei diversi settori.

A partire dal mese di febbraio, con provvedimenti nazionali e regionali, sono state introdotte misure urgenti volte, da un lato, al contenimento della diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e, dall'altro, alla definizione di linee di indirizzo funzionali a consentire il mantenimento dei servizi essenziali per i cittadini in condizioni di sicurezza.

La Regione del Veneto si è da subito attivata per individuare tutte le risorse economiche (regionali, nazionali europee) che potessero contribuire a sostenere i settori più colpiti dagli effetti della pandemia, con un quadro articolato di interventi.

In particolare, sul fronte dei servizi educativi e socio-assistenziali, a partire dal 23 febbraio 2020, le misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno imposto la sospensione delle attività di tali servizi con un impatto sulle famiglie, in termini di maggiore carico di cura dei figli e dei familiari non autosufficienti (anziani e disabili) e sui soggetti che erogano servizi all'infanzia, servizi scolastici e altri servizi educativi-assistenziali e socio-assistenziali (soggetti gestori) che si trovano in situazioni di crisi per la mancata corresponsione delle rette/quote da parte delle famiglie a causa dell'interruzione repentina dell'erogazione delle proprie prestazioni.

La Giunta Regionale, nel mese di luglio 2020, ha approvato un provvedimento (DGR n. 960/2020) dal titolo "Prendiamoci cura - Contributi ai servizi all'infanzia, ai servizi scolastici e ai servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità", con il quale sono stati finanziati 2.462 enti (2.137 strutture private e 325 Comuni) per un importo totale di € 11.671.295,52. Tale provvedimento aveva la finalità di garantire alle famiglie la possibilità di continuare ad accedere a servizi di assistenza e educazione dei figli e/o di assistenza ai propri familiari non autosufficienti, sicuri, di qualità, sostenibili e abbordabili, evitando l'aumento delle tariffe per effetto delle perdite e dei maggiori costi sostenuti dalle strutture a seguito dell'impatto del COVID-19.

E' opportuno rilevare che in questo periodo di emergenza sanitaria le diverse misure e raccomandazioni di contenimento e contrasto alla diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 hanno comportato per i servizi sopraccitati, e in special modo per il settore dell'assistenza sociosanitaria residenziale alle persone non autosufficienti, una modifica degli usuali processi relativi alle attività svolte, in funzione dell'attuazione di misure idonee a prevenire e contenere i rischi di contagio per gli operatori e per gli ospiti, in particolare, in considerazione della fisiologica fragilità e del connesso maggior rischio di contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 e di sviluppare più gravi complicanze correlate, che contraddistinguono gli anziani non autosufficienti assistiti nei Centri di Servizi.

I servizi sociosanitari residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti si sono trovati a dover introdurre nuove modalità organizzative e ad utilizzare dispositivi specifici volti a contenere i rischi di contagio e a garantire l'erogazione delle

prestazioni in condizioni di sicurezza, con evidenti ripercussioni in termini di maggiori costi correlati alla gestione dell'emergenza sanitaria.

La Giunta regionale è già intervenuta a favore degli enti gestori dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti con tre provvedimenti di natura straordinaria (DGR 1304/2020, 1308/2020 e 1524/2020) volti a riconoscere un contributo specifico a titolo compensativo dei maggiori oneri derivanti dalle sopravvenute complessità gestionali, delle minori entrate dovute alla riduzione di accessi alle strutture e delle maggiori spese sostenute per la gestione dell'emergenza sanitaria. Inoltre, proprio con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 22 giugno 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" sono state emanate le Linee di indirizzo relative alla gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere per anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale aventi sede nel territorio regionale, pubbliche o private, anche non accreditate.

Tra i servizi sociosanitari che hanno scontato gli effetti delle misure restrittive vi sono anche le Comunità religiose che ospitano nelle proprie strutture residenziali i religiosi anziani non autosufficienti sostenute dalla Regione ai sensi della Legge Regionale n. 55 del 15 Dicembre 1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" (articolo 3) e delle disposizioni attuative di cui alla DGR 4304/1999, ma che non hanno avuto accesso ad altre misure di sostegno.

Inoltre, le azioni volte al contenimento del contagio hanno interessato le strutture semiresidenziali per persone anziane non autosufficienti autorizzate all'esercizio ai sensi della LR 22/2002 che, oltre ad essere chiamate ad adottare misure organizzative più onerose, hanno subito una rilevante contrazione di attività con relativo calo dei fatturati.

Tali strutture semiresidenziali per persone anziane non autosufficienti e le Comunità religiose che ospitano nelle proprie strutture residenziali i religiosi anziani non autosufficienti rappresentano dei fondamentali presidi della complessiva offerta sociosanitaria regionale, a beneficio dell'intera collettività veneta, che si intende sostenere nel più ampio quadro degli interventi a contrasto dell'emergenza da COVID-19 in una logica di continuità e complementarietà degli interventi.

Con la finalità di continuare a dare risposta ai fabbisogni che emergono in seguito all'impatto del COVID-19 sui servizi, sugli utenti e sulle famiglie garantendo la possibilità di accedere a servizi di assistenza alla non autosufficienza che siano sicuri, di qualità, sostenibili e abbordabili, evitando cioè l'aumento delle tariffe per effetto delle perdite e dei maggiori costi sostenuti dalle strutture, l'obiettivo dell'iniziativa di cui si propone l'approvazione, è sostenere:

- i soggetti di natura privata che erogano servizi socio-assistenziali semiresidenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, autorizzati all'esercizio ai sensi della LR 22/2002;
- le Comunità religiose che ospitano nelle proprie strutture residenziali i religiosi anziani non autosufficienti sostenute dalla Regione ai sensi della Legge Regionale n. 55 del 15 dicembre 1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" (articolo 3) e delle disposizioni attuative di cui alla DGR n. 4304/1999.

Con tale provvedimento si mira, dunque, a sostenere l'accesso e la fruizione di servizi di assistenza alla non autosufficienza che siano sicuri e di qualità, così da assicurare elevati livelli di prestazione nei confronti di soggetti particolarmente fragili anche a fronte dell'incremento di costi necessari a garantire il rispetto della normativa per il contenimento del contagio da COVID-19. In particolare si mira a garantire:

- all'utenza, i livelli di qualità pre-COVID-19 e al contempo la sicurezza necessaria per prevenire e contenere il contagio, la sostenibilità in termini di orari, organizzazione e altri aspetti logistici legati alla fruizione del servizio, quali ad esempio le modalità di accesso o di trasporto, e di tariffe/quote accessibili;
- ai soggetti gestori, un sostegno al fabbisogno di liquidità derivante dai maggiori costi operativi necessari a coprire le nuove dotazioni e le nuove modalità organizzative per rispondere agli obblighi di distanziamento e sanificazione imposti dalle norme nazionali e regionali nonché dai relativi protocolli e linee guida volte al contenimento del coronavirus.

A tal fine si prevede di erogare un contributo determinato secondo i criteri esplicitati nella Direttiva, **Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai seguenti soggetti:

- Soggetti che gestiscono servizi di assistenza semiresidenziale diurna privati finalizzati al recupero e/o al mantenimento dell'autonomia rivolti a persone anziane non autosufficienti di cui alla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, autorizzati con decreto della Direzione Servizi Sociali e/o con decreto di Azienda Zero;
- Soggetti che gestiscono servizi residenziali per persone religiose non autosufficienti ospiti di comunità religiose ai sensi della Legge Regionale n. 55 del 15 dicembre 1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni di assistenza sociale" (articolo 3) delle disposizioni attuative di cui alla DGR 4304/1999

Il contributo è concesso nella forma di sovvenzioni dirette a fondo perduto ed è erogato al soggetto richiedente per ciascuna unità operativa/struttura rispondente ai requisiti di ammissibilità stabiliti dalla Direttiva, di cui all'**Allegato B**.

Il fabbisogno previsto per l'intervento è di 1.900.000,00 e si precisa che a seguito della citata DGR 960/2020 ad Azienda Zero, soggetto incaricato dei pagamenti per conto di Regione del Veneto, erano stati trasferiti nel 2020 fondi per euro 12.000.000,00. Dai resoconti di spesa condivisi con l'Azienda emerge che una quota del trasferimento già effettuato, pari ad euro 300.000,00, non è destinata a coprire domande già finanziate. Pertanto si propone di recuperare l'economia del precedente bando e stanziare con il presente provvedimento l'importo di euro 1.600.000,00 così da destinare all'intervento in discussione risorse complessive pari ad euro 1.900.000,00.

La presente iniziativa è finanziata a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale (POR) 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione", riferite all'Asse II "Inclusione Sociale", e la spesa trova copertura finanziaria sui capitoli di seguito indicati, che presentano sufficiente capienza, per euro 800.000,00 nel capitolo 102355 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione Sociale - Area Lavoro - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti", per euro 560.000,00 nel capitolo 102356 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione Sociale - Area Lavoro - Quota statale - Trasferimenti correnti", per euro 240.000,00 nel capitolo 102357 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Lavoro - Cofinanziamento regionale - Trasferimenti correnti".

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi € 1.600.000,00 saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 41 del 29/12/2020 - "Bilancio di previsione 2021-2023", nei seguenti termini massimi:

- Esercizio di imputazione 2021 - € 1.600.000,00 di cui quota FSE € 800.000,00 quota FDR € 560.000,00 quota Reg. le € 240.000,00.

L'eventuale variazione del cronoprogramma degli impegni di spesa verrà recepita con decreto del Direttore della Direzione Lavoro.

Il presente provvedimento, che prevede una misura di sostegno in risposta all'impatto dei provvedimenti volti a ritardare e contenere la diffusione della pandemia di COVID-19, risulta riconducibile all'Obiettivo Tematico 9 del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020, priorità di investimento "Accesso ai servizi" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del Regolamento (UE) n. 1304/2013 - "migliorare l'accesso a servizi abordabili, sostenibili e di alta qualità, compresi i servizi sanitari e sociali d'interesse generale", il cui inserimento nel POR FSE Veneto 2014-2020 sarà disposto conformemente al nuovo quadro normativo europeo di riferimento, di cui alle iniziative CRII e CRII+ (Regolamento (UE) 2020/460 e Regolamento (UE) 2020/558) nonché in coerenza con il quadro temporaneo sugli Aiuti di stato ("Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii).

Considerato che la natura del contributo previsto corrisponde alle sovvenzioni previste dalla Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (COVID-19 C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii) e che le tipologie dei destinatari sono univocamente individuate, ai sensi dell'articolo 2, punto 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, così come modificato dall'articolo 272, comma 2, lettera a) del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ai fini del presente provvedimento la natura di beneficiario è attribuita alla Regione del Veneto, in qualità di organismo che concede l'aiuto.

Alla luce dell'esperienza della Direttiva "Prendiamoci Cura" della DGR 960/2020, in conformità con gli intendimenti della L.R. n. 19/2016 e tenuto conto delle competenze tecniche in materia nonché della disponibilità delle banche dati necessarie, si propone di incaricare Azienda Zero dell'erogazione dei contributi assegnati ai soggetti destinatari. Azienda Zero opererà in accordo con l'Autorità di Gestione del POR FSE Veneto 2014-2020 e nel rispetto del quadro normativo europeo relativo ai Fondi SIE e alla disciplina sugli Aiuti di Stato e ogni altra disciplina europea, nazionale e regionale di riferimento.

A tal proposito si fa presente che il Direttore dell'Area Politiche Economiche Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, con propria nota del 5 febbraio 2021, prot. n. 55474, ha richiesto la disponibilità di Azienda Zero ad assicurare la massima collaborazione in merito all'emissione di pagamenti per il sostegno ai destinatari che saranno individuati con le modalità previste dal presente provvedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone per l'approvazione, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Avviso relativo alla presentazione delle domande di ammissione al contributo, **Allegato A**;
- Direttiva che regola i requisiti di ammissibilità, modalità e termini di presentazione delle domande relativamente alla presente misura, **Allegato B**.

Le domande di contributo potranno essere presentate dal 4 Marzo 2021 al 26 Marzo 2021, ore 13.00.

La Direzione Lavoro è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e l'eventuale rideterminazione della cronologia di spesa. In particolare, con specifico provvedimento, la Direzione Lavoro dovrà definire:

- l'elenco delle strutture ammissibili secondo i requisiti previsti in Direttiva;
- la determinazione del valore del contributo in applicazione dei criteri previsti in Direttiva;

l'eventuale rideterminazione proporzionale del valore del contributo in relazione alle domande pervenute ammissibili.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei

target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2014) 8021 final del 29/10/2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2014) 9751 final del 12/12/2014 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione del Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione del Veneto in Italia;
- il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2018) 8658 final del 07/12/2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9751 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione del Veneto - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione del Veneto in Italia;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2020)7421 del 22/10/2020 recante modifica della decisione di esecuzione C(2014)9751 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto
- la Comunicazione COM(2020) 112 del 13 marzo 2020 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, alla Banca Europea per gli Investimenti e all'Eurogruppo. Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19;
- la Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii;
- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" come emendata in data 8 maggio 2020;
- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- la Comunicazione C(2020) 3482 final del 21/5/2020 con cui la Commissione europea ha approvato il Regime Quadro italiano State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) - Italy - COVID-19 Regime Quadro e ss.mm.ii;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il Decreto Legislativo. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

- il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", art. 1, comma 821;
- la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i;
- la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";
- la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007 "Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 669 del 28 aprile 2015 "Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione del Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 670 del 28 aprile 2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 739 del 14 maggio 2015 "Criteri per l'assegnazione alle Aziende ULSS e l'utilizzo di risorse in accentrata regionale relative al Fondo regionale per la Non Autosufficienza 2014. DGR 181/CR del 16 dicembre 2014";
- la Legge Regionale n. 41 del 29 dicembre 2020 - "Bilancio di previsione 2021-2023";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1839 del 29 dicembre 2020 - "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023";
- il Decreto Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08 gennaio 2021 - "Bilancio Finanziario Gestionale 201-2023";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 404 del 31 marzo 2020 "Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione del Veneto 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19, alla luce della proposta di Regolamento relativa alla "Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus adottata dalla Commissione europea" (COM(2020) 113) e prime ipotesi di iniziative regionali";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 745 del 16 giugno 2020 "Riprogrammazione dei Programmi Operativi 2014-2020 della Regione del Veneto POR FSE e POR FESR in risposta all'emergenza COVID-19";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 23 giugno 2020 "Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020";
- il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
- il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 20 del 15 maggio 2020 "Approvazione delle modifiche ai documenti per la gestione e il controllo del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione del Veneto;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 960 del 14 Luglio 2020 "Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II Inclusionione Sociale, Obiettivo Tematico 9. "Promuovere l'inclusionione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva "Prendiamoci cura - Contributi ai servizi all'infanzia, ai servizi scolastici e ai servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità" per la presentazione delle relative domande di contributo".

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo ai servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare la Direttiva che regola i requisiti di ammissibilità, modalità e termini di presentazione delle domande relativamente alla misura: "Prendiamoci cura 2.0 - contributi ai servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti", di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. le domande di contributo potranno essere presentate tramite il sistema Cloud a partire dal giorno 4 marzo 2021 e fino al giorno 24 marzo 2021, alle ore 13.00; il termine ultimo per la conferma della domanda è il giorno 26 Marzo 2021, alle ore 13.00
5. di dare atto che il fabbisogno previsto per l'intervento è di 1.900.000,00 che trova copertura per 300.000,00 sull'economia del precedente bando e per 1.600.000,00 sullo stanziamento di cui al presente provvedimento, come meglio esplicitato in premessa;
6. di determinare in euro 1.600.000,00 a valere sull'Asse II "Inclusione Sociale", l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per il finanziamento dell'iniziativa denominata "Prendiamoci cura 2.0 - contributi ai servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti", priorità di investimento "Accesso ai servizi" (di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del Regolamento FSE 1304/2013 "migliorare l'accesso a servizi abordabili, sostenibili e di alta qualità, compresi i servizi sanitari e sociali d'interesse generale", secondo quanto meglio esplicitato in premessa;
7. di stabilire che qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse specificatamente individuate con successivo provvedimento;
8. di stabilire che la spesa trova copertura finanziaria sui capitoli di seguito indicati, che presentano sufficiente capienza, per euro 800.000,00 nel capitolo 102355 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione Sociale - Area Lavoro - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti", per euro 560.000,00 nel capitolo 102356 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione Sociale - Area Lavoro - Quota statale - Trasferimenti correnti", per euro 240.000,00 nel capitolo 102357 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Lavoro - Cofinanziamento regionale - Trasferimenti correnti".
9. di stabilire che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi € 1.600.000,00, saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. Legge Regionale n. 41 del 29/12/2020 - "Bilancio di previsione 2021-2023", nei seguenti termini massimi:

- Esercizio di imputazione 2021 - € 1.600.000,00 di cui quota FSE € 800.000,00 quota FDR € 560.000,00 quota Reg. le € 240.000;
10. di incaricare Azienda Zero dell'erogazione dei contributi assegnati ai destinatari in accordo con l'Autorità di Gestione del POR FSE Veneto 2014-2020;
11. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente provvedimento, secondo quanto meglio esplicitato in premessa;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, e art. 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.